

Ramo Cauzioni
Polizza n. 420155848
Agenzia FROSINONE 178

POLIZZA FIDEIUSSORIA CAUZIONE FRA PRIVATI**LA VALUTA DELLA POLIZZA È EURO**

CONTRAENTE: **R. E. M. SRL** con sede in **LOCALITA' FERRUCCIA 16 - 03010 PATRICA (FR)**
Codice Fiscale / Partita I.V.A. n° **0000002240470605**
DITTA GARANTITA: **LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS** con sede in **PIAZZA MONTE GRAPPA, 4 - 00195 ROMA (RM)**

PREMESSO

Estremi del contratto: **ORDINE DI ACQUISTO N.8420061296 DEL 29/09/2022**
Oggetto del contratto: **FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E TRAINING DI MATERIALE PRESSO LO STABILIMENTO DI ANAGNI (FR).**
Cauzione per **ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE**

La Società Generali Italia S.p.A. (in seguito denominata Società), domiciliata in Mogliano Veneto Via Marocchesa, n. 14 - con la presente polizza, alle condizioni generali e particolari che seguono, si costituisce **fideussore** a favore della Ditta garantita, nell'interesse del Contraente, fino a concorrenza di euro **90.560,00** (Euro **NOVANTAMILACINQUECENTOESSANTA/00**) quale importo della cauzione sopraindicata a garanzia degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente medesimo in relazione con il contratto di cui sopra che forma parte integrante della presente polizza.

Ai soli effetti della liquidazione del premio iniziale il Contraente indica il periodo di tempo presuntivamente necessario per ottenere la liberazione della garanzia in anni **1** mesi **2** giorni **14**, e cioè dal **17/10/2022** al **31/12/2023**

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Premio iniziale

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
1.459,55	182,45	1.642,00

Supplemento

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
606,66	75,84	682,50

La presente polizza viene emessa in tre esemplari ad un solo effetto in **FROSINONE**, il **20/10/2022**

GENERALI ITALIA S.P.A.**LA DITTA GARANTITA****IL CONTRAENTE**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

- Art. 6 - (Rinuncia del Contraente ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società);
Art. 6 - (Rinuncia della Società al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 C.C.);
Art. 8 - (Rinuncia del Contraente ad opporre eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 C.C.);
Art. 9 - (Sostituzione della polizza con altra garanzia. Deposito cautelativo);
Art.11 - (Deroga alla competenza territoriale)

LA DITTA GARANTITA**IL CONTRAENTE**

Il pagamento di _____ dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mie mani oggi _____ alle ore _____ in _____
Agente od Esattore

ACQ.		P. VENDITA A	00	GEST.		P. VENDITA G	00	PART.	
------	--	--------------	----	-------	--	--------------	----	-------	--

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1 - Delimitazione della garanzia - Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza dell'importo indicato e fino al completo adempimento degli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente in base al contratto specificato in premessa si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che esso fosse tenuto a corrispondere alla Ditta garantita in conseguenza di inadempienze in ordine ai detti obblighi ed oneri.
- Art. 2 - Notizie sullo stato delle prestazioni - Il contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere alla Ditta garantita notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza.
- Art. 3 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio iniziale non è pagato.
- Art. 4 - Calcolo del premio - supplementi di premio - Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo previsto per ottenere la liberazione della garanzia.
Se la liberazione si verifica anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società.
Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art.5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nella tabella di "liquidazione del premio".
- Art. 5 - Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza - Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:
a) l'esemplare della polizza restituitogli dalla Ditta garantita
oppure
b) una dichiarazione rilasciata dalla Ditta garantita che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso effetto retroattivo.
- Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento del risarcimento - La Ditta garantita dovrà comunicare alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni inadempienza del Contraente idonea a rendere operante la presente garanzia.
Il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti dell'importo garantito e fermo quanto disposto dal successivo art.7, sarà versato dalla Società, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta, come sopra motivata, della Ditta garantita restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.
L'importo del risarcimento verrà corrisposto dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.
- Art. 7 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso la Ditta garantita - Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, la Ditta garantita, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.
Dal risarcimento la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso la Ditta garantita e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultima prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.
- Art. 8 - Rivalsa - surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c..
Sono inoltre a carico del Contraente tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato. Nel limite di quanto da essa corrisposto la Società è surrogata alla Ditta garantita in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi coobbligati, successori, aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati.
Ove la Società lo richieda, la Ditta garantita è tenuta a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.
- Art. 9 - Sostituzione della polizza con altra garanzia - deposito cautelativo - In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente è tenuto a sostituire, entro 10 giorni dalla richiesta della Società, la presente garanzia con altra accettata dalla Ditta garantita; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cesserà dal momento in cui il Contraente avrà documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.
In difetto il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza.
Lo stesso obbligo incomberà al Contraente nei casi di:
a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta contraente;
c) ricezione da parte della Società dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 6;
d) mancato recupero nei termini previsti dal contratto dell'eventuale anticipazione concessa dalla Ditta garantita a causa di ritardi negli stati di avanzamento dei lavori non imputabili alla Ditta garantita medesima;
e) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fideiussorie o di fideiussioni in genere.
- Art. 10 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
- Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e della Ditta garantita, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione per l'Italia della Società in Mogliano Veneto oppure alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta della parte attrice, di quello dove ha sede l'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.